Un errore sul calcolo dei punteggi ci ha portato a sottoscrivere il contratto con canditato esperto esterno che sarebbe stato secondo in graduatoria...

Data: 03/09/2020
Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria
Argomenti: Personale: esperti esterni
Keywords:
#pbb #annullamento #esperto #errore #selezione #minimizzare #punteggio #riassegnare #scolta #utilità #griglia

Domanda

Nella selezione di un esperto esterno si è verificato un errore materiale che ha portato a sottoscrivere il contratto con il candidato che, in base alla griglia di valutazione, non aveva il punteggio più alto.
Quali sono le azioni più opportune da compiere per riassegnare il contratto in modo corretto minimizzando il rischio di avere dei contenziosi?

Risposta

Nel caso di specie la scuola ha posto in essere una procedura comparativa per la selezione di un esperto esterno.
Trattandosi di esperti esterni non si applicano le norme del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 ma l'art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165 del 2001.
L'art. 7 comma 6 bis prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
Allorchè la scuola abbia proceduto all'individuazione dell'esperto potrà procedere al relativo annullamento se si rende conto che detta selezione è stata viziata da errori (nel caso di specie trattasi di errore materiale nell'attribuzione del punteggio).
Atteso che non si è in presenza di un procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990 non si tratterà tecnicamente di un annullamento in autotutela; ad ogni modo resta fermo che se l'Amministrazione rileva vizi ed errori nella formazione della graduatoria rispetto alle previsioni contenute nel bando potrà procedere al relativo annullamento con provvedimento adeguatamente motivato (si dovrà quindi fare riferimento all'erroneo calcolo e valutazione dei punteggi).
Una volta annullata la procedura di selezione si dovrà conseguentemente risolvere il contratto con l'esperto erroneamente individuato richiamando nelle premesse dell'atto l'annullamento della procedura.
Si osserva che la scuola nel valutare le opportune azioni da compiere dovrà, a nostro avviso, ponderare l'utilità o meno di procedere all'annullamento; infatti, se l'esperto avesse già svolto quasi integralmente l'attività oggetto dell'incarico, e non vi sono stati reclami da parte degli esperti pretermessi, avrebbe poca utilità procedere all'annullamento.
Diverso è il caso se, pur essendo stato stipulato il contratto, l'attività deve essere ancora scolta; ovviamente, non si può escludere, che, a seguito dell'annullamento, l'esperto originariamente individuato possa aprire un contenzioso con l'istituzione scolastica.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.